



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA

Sezione prima civile – procedure concorsuali

Ist. fallim. nn. 215/2017, 241/2017 e 273/2017

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dott.ssa Linda Vaccarella Presidente

dott. Francesco Cina Giudice relatore

dott.ssa Alessandra Lulli Giudice

udito il relatore, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa di fallimento della società [redacted] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in [redacted], esercente attività di coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale, codice fiscale [redacted], nonché del socio accomandatario illimitatamente responsabile [redacted] (C.F. [redacted]).

Letta l'istanza di fallimento presentata in data 2.10.2017 da [redacted] quale creditore dell'importo residuo di euro 11.687,73, come da verbale di conciliazione sindacale esecutivo e notificato alla debitrice unitamente all'atto di precetto in data 12.7.2017; letta anche l'istanza di fallimento presentata in data 31.10.2017 da [redacted] quale creditore dell'importo residuo di euro 11.250,00, come da ulteriore verbale di conciliazione esecutivo; rilevata la ritualità della notifica nei confronti di entrambi i soggetti destinatari dell'istanza di fallimento; considerato che la società resistente [redacted] s.a.s. (già [redacted]) si è costituita nel presente procedimento come da memoria trasmessa in data 26.10.2017 ed ha eccepito unicamente di non essere assoggettabile a fallimento in quanto attualmente imprenditore agricolo, avendo cessato, fin dal mese di gennaio del corrente anno, l'attività commerciale in precedenza svolta;



dato inoltre atto che, successivamente all'udienza del 7.12.2017, in cui è stata riservata la decisione al Collegio, è pervenuta in data 11.12.2017 ulteriore istanza di fallimento da parte di [REDACTED], quale creditrice dell'importo di euro 33.158,59, come da atto di precetto notificato in data 3.8.2017 e fondato su assegno insoluto e protestato;

osserva

Ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento.

1. Il Tribunale adito è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9 L.F. (v. visure camerali in atti).
2. I ricorrenti sono legittimati alla proposizione dell'istanza di fallimento ai sensi dell'art. 6 L.F..

I medesimi hanno infatti documentato l'esistenza delle rispettive ragioni di credito.

La debitrice peraltro, quantomeno con riguardo alle prime due istanze di fallimento (la terza è invece sopravvenuta con la tempistica già evidenziata in premessa), non ha negato, se non parzialmente e in ogni caso in termini generici (v. dichiarazioni rese dal legale rappresentante alla Guardia di Finanza e in occasione dell'ultima udienza), la sussistenza dei crediti esposti.

3. L'eccezione formulata dalla debitrice con riferimento al disposto dell'art. 1, comma 1 L.F. (difetto di svolgimento di attività commerciale) è infondata per le ragioni di seguito indicate.

3.1. Risulta innanzitutto pacifico che la società debitrice, fino a tutto il mese di gennaio del corrente anno, abbia svolto attività qualificabile come commerciale (in particolare, acquisto e rivendita di prodotti agricoli; v. pagina 1 della memoria difensiva).

Solo successivamente al predetto periodo e come dalla stessa allegato e documentato, la predetta società avrebbe poi "concentrato" l'oggetto sociale nell'attività agricola, procedendo anche alle conseguenti modifiche come da atto notarile in data 1.2.2017 (doc. 1 del fascicolo della resistente).

3.2. Né, d'altra parte, si può ritenere che l'attività commerciale svolta fino al gennaio 2017 fosse mera attività connessa a quella agricola (coltivazione del fondo) ai sensi dell'art. 2135, comma 1 e comma 3 c.c. e dunque tale da non escludere la qualifica di imprenditore agricolo.

Depongono infatti in senso contrario a quest'ultima conclusione:

- il fatto che la debitrice resistente non abbia allegato specificamente, né tantomeno provato (sul punto cfr. Cass. 16/16614), la sussistenza di elementi da cui desumere, con riguardo al pregresso periodo suindicato, il carattere della prevalenza richiesto dal citato comma 3 dell'art. 2135 c.c.;
- la specifica indicazione, contenuta nel già richiamato atto notarile in data 1.2.2017, della volontà dei soci di voler modificare i patti sociali nel senso di "assumere quale attività



prevalente l'attività agricola in luogo di quella commerciale" (espressione che questa che, a contrario, porta ad escludere che in precedenza l'attività agricola fosse già prevalente);

- le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della debitrice circa la natura dell'attività in precedenza svolta (v. dichiarazioni rese all'udienza del 7.12.2017, da cui emerge come l'attività in questione consistesse nell'importazione ed esportazione di frutta all'ingrosso, con acquisto dei prodotti sia da mercati sudamericani che europei, mentre solo a partire da gennaio 2017, è stata assunta la decisione di passare alla coltivazione diretta del prodotto).

3.3. Poste queste premesse, occorre allora stabilire se sia ostativo alla dichiarazione di fallimento il fatto che l'impresa – inizialmente dedita all'attività commerciale e dunque fallibile ai sensi dell'art. 1, comma 1 L.F. – abbia poi mutato la propria attività, assumendo i connotati dell'impresa agricola.

Ad avviso di questo Tribunale, nel caso di specie la risposta a quest'ultimo quesito deve essere negativa.

Rilevato che dal precedente di legittimità citato dalla resistente (Cass. 17/17343) non sembra potersi trarre alcun conforto alla tesi secondo cui, ai fini dell'assoggettabilità a fallimento, rileverebbe esclusivamente l'attività svolta al momento del deposito dell'istanza di fallimento, va piuttosto osservato che, in mancanza di una specifica disciplina sul punto, induce alla conclusione opposta la previsione di cui all'art. 10, comma 1 L.F. (a norma del quale, come è noto, può dichiararsi il fallimento entro un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, sempre che l'insolvenza si sia manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo).

Se infatti la predetta disposizione consente di dichiarare il fallimento, alle condizioni indicate, di un imprenditore che abbia del tutto cessato l'attività d'impresa (e non sia pertanto neanche più imprenditore), a maggior ragione ciò deve ritenersi possibile ove l'imprenditore, pur continuando ad operare tramite la stessa compagine sociale, abbia semplicemente mutato l'oggetto della propria attività, sia pure in modo tale da perdere la qualifica di soggetto fallibile ai sensi dell'art. 1, comma 1 L.F..

Nel caso in esame, in cui è peraltro evidente come la attuale situazione di insolvenza si fosse manifestata già in epoca antecedente alla modificazione dell'oggetto sociale (gli impegni assunti con verbali di conciliazione sottoscritti con gli odierni creditori istanti risultano infatti disattesi dalla debitrice già prima della fine del 2016; inoltre, la circostanza che l'agente della riscossione segnali la attuale presenza di carichi, anche di carattere contributivo, già iscritti a ruolo, fa presumere che i relativi inadempimenti siano anch'essi maturati in epoca antecedente, circostanza quest'ultima anche confermata dal legale rappresentante della debitrice all'udienza



del 7.12.2017), la sopravvenuta cessazione dello svolgimento dell'attività commerciale non consente quindi di escludere la fallibilità dell'imprenditore.

4. La debitrice poi, pur essendo di ciò onerata, non ha provato il possesso congiunto dei requisiti soggettivi di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2 L.F..

Il superamento di tutte le soglie previste dalla disposizione citata – e dunque il difetto dei predetti requisiti – emerge in ogni caso dal contenuto della relazione trasmessa dalla Guardia di Finanza e fondata sull'esame delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni d'imposta 2014, 2015 e 2016.

5. Risulta infine anche integrato il presupposto oggettivo per la dichiarazione di fallimento e cioè lo stato di insolvenza di cui all'art. 5 L.F. (quale presupposto che si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti; v. Cass. S.U. 01/115).

Nella specie, lo stato di insolvenza della debitrice è infatti esteriorizzato dagli inadempimenti lamentati dai creditori istanti e dall'esito negativo del tentativo di pignoramento effettuato dal primo creditore istante (significativo al riguardo anche il fatto che il legale rappresentante della debitrice, pur non disconoscendo integralmente i crediti, abbia dichiarato di non essere in grado di formulare alcuna proposta transattiva; v. ancora dichiarazioni rese all'udienza del 7.12.2017), nonché dalla esposizione debitoria segnalata dall'agente della riscossione (come da dichiarazione trasmessa da Agenzia Entrate Riscossione, alla data del 28.11.2017 risultano infatti carichi iscritti a ruolo per l'importo complessivo di euro 49.183,25; sulla natura di titolo esecutivo del ruolo e sulla conseguente valenza del relativo inadempimento a porsi quale atto sintomatico di una situazione di insolvenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 L.F. cfr. Cass. 01/15407).

6. Dalla dichiarazione di fallimento della società debitrice deriva anche quella del socio illimitatamente responsabile in forza del disposto dell'art. 147 L.F..

P.Q.M.

il Tribunale, in composizione collegiale, ad ogni effetto di legge dichiara il fallimento della [REDACTED], nonché del socio accomandatario illimitatamente responsabile [REDACTED].

NOMINA

Giudice Delegato alla procedura il dott. Francesco Cina e Curatore la dott.ssa [REDACTED].

